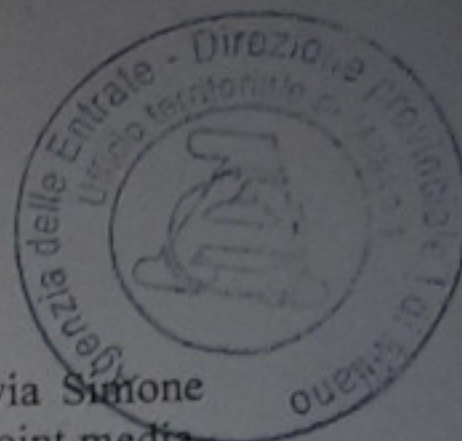


ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
VERBALE DEL 26/11/2024



L'anno 2024, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 18:00 in via Simone d'Orsenigo 6, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Turning Point media, convocata con nota del 18/11/2023, recante il seguente Ordine del Giorno:

- 0.1) Accertamento della legittimità dell'assemblea.
- 0.2) Scelta del segretario dell'assemblea.

1) Perfezionare lo statuto dell'associazione, in particolare l'articolo 17.1.

RUNTS ci ha informato che l'articolo 17.1. dovrebbe essere riformulato per rispettare le norme sulla democrazia interna delle entità del terzo settore.

Punto 0.1 all'O.d.G. - Validità dell'assemblea

Dopo breve attesa, si constata che l'Assemblea è validamente costituita in quanto i soci presenti sono n. quattro (5).

I nominativi dei soci presenti sono indicati nel libro firme allegato (allegato 1) al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale. I soci assenti sono giustificati.

Presiede l'Assemblea il Presidente Henri Sulku.

Punto 0.2 all'O.d.G. - Segretario dell'assemblea

Il Presidente propone la nomina del socio Benedetta Argentieri quale Segretario verbalizzante. L'Assemblea all'unanimità approva.

Punto 1 all'O.d.G. - Perfezionare lo statuto dell'associazione, in particolare l'articolo 17.1.

RUNTS ha rilevato la non conformità, allo stato attuale, dello statuto della nostra associazione alle disposizioni del D.Lgs. del 3 luglio-2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora in avanti CTS). Ha scritto che una frase nell'articolo 17.1. "contrasta con l'articolo 26, comma 1, del CTS, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali."

La frase a cui si fa riferimento è:

"Eventuali sostituzioni dei soggetti componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile."

Dopo una breve riflessione, l'assemblea decide unanimamente di riformulare questa parte dell'articolo 17.1 come segue:

"Eventuali sostituzioni dei membri del consiglio direttivo effettuate durante il loro mandato devono essere effettuate dall'assemblea. In caso di sostituzione, verrà convocata un'assemblea per eleggere il nuovo membro del consiglio."

Non sono state apportate altre modifiche allo statuto.

Il nuovo statuto viene stampato in assemblea e firmato dai soci. Il presidente porterà la nuova versione firmata all'Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento.

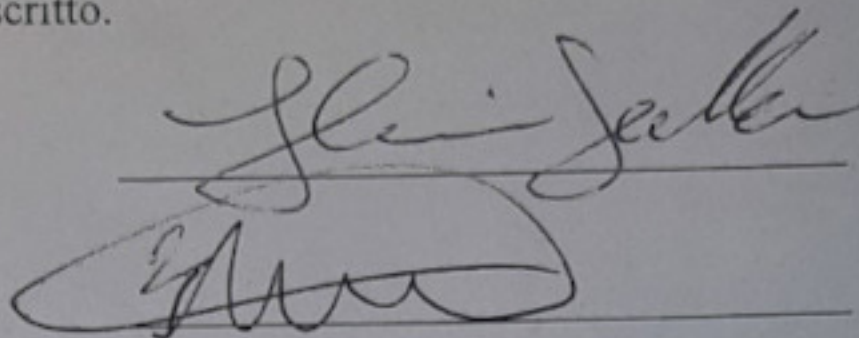
Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l'adunanza alle ore 18:40 del giorno in cui si è redatto il presente verbale.

26.11.2024

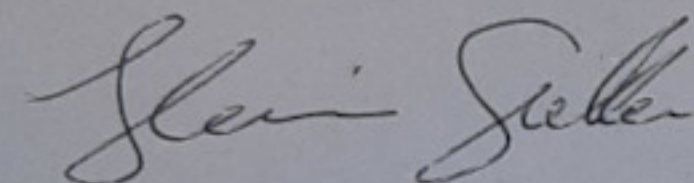
Letto, confermato e sottoscritto.

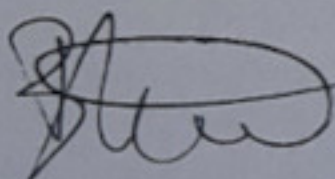
Henri Sulku
Il Presidente

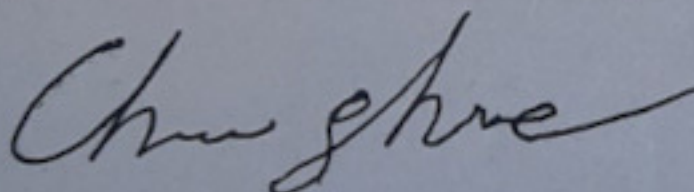
Benedetta Argentieri
Segretario verbalizzante

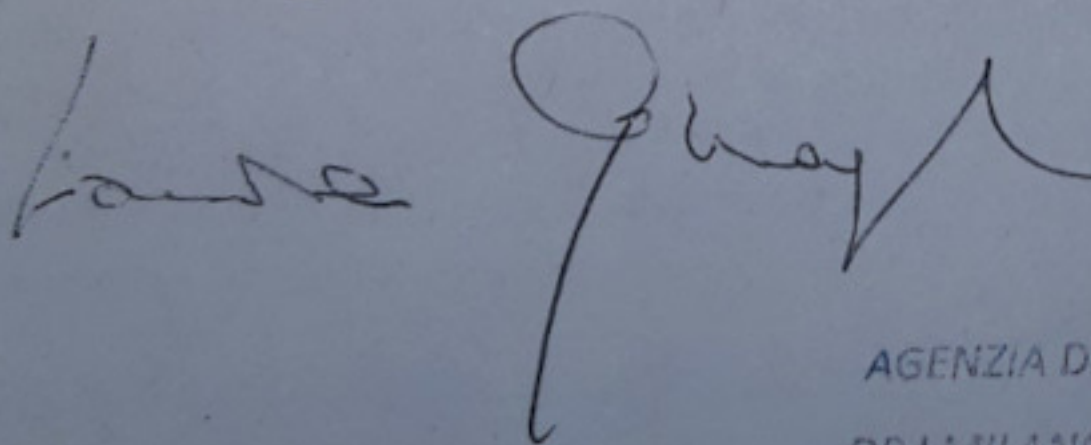


Allegato 1: Firme dei partecipanti

 Henri Sulku

 BENEDETTA ARGENTIERI

 CLAUDIO JAMPAGLIA

 LAURA QUAGLIUOLO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'UNICO ORIGINALE DELL'ATTO

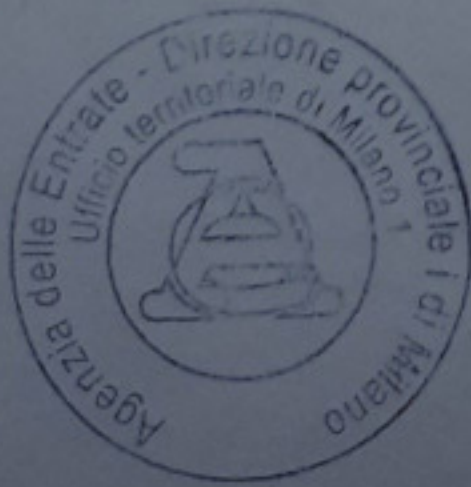
qui Registrato il 04/12/2024 Serie 3 N. 4545

ESENTE (Bollo e REGISTRO)

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCO

IL FUNZIONARIO
Raffaello Aversa (*)

04 DIC. 2024



ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, L'ART. 82,
COMMA 5 E D ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, ART.
82, COMMA 3 ALALLEGATO A)

STATUTO TURNING POINT MEDIA ODV

ART.1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1. È costituita l'associazione denominata "Turning Point media ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

1.2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Segrate in via Leonardo da Vinci n. 4.

1.3. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 - FINALITÀ E TERRITORIALITÀ

2.1 L'Associazione è un'organizzazione nonprofit e persegue scopi civici, di solidarietà e socialmente utili promuovendo la partecipazione attiva della società, una cultura democratica e l'organizzazione delle comunità, e sensibilizzando la popolazione su temi sociali.

L'Associazione opera nel campo dei media e della comunicazione in supporto a comunità discriminate, persone svantaggiate e, in generale, tutte le fasce della popolazione private di diritti, in favore di giustizia, egualianza di genere, autodeterminazione, emancipazione della società, coesione sociale e mutuo supporto.

L'Associazione opera tramite sensibilizzazione intellettuale, artistica ed educativa, e tramite pubblicazioni mirate ad assicurare i diritti dell'individuo e il miglioramento di condizioni sociali ed ecologiche in ogni aspetto.

L'Associazione si impegna a favorire la partecipazione di gruppi sociali, comunità e individui svantaggiati nelle questioni sociali e nel dibattito pubblico di interesse generale, e amplificare le loro voci in questioni per loro rilevanti nel territorio lombardo, in Italia, in Europa e in altri Paesi, secondo i diritti universali e inalienabili di condurre una vita libera e degna in eguaglianza, democrazia, pace e armonia ecologica.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- (d) educazione, istruzione e formazione professionale
- (h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- (q) alloggio sociale e altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- (u) Beneficenza e cessione di denaro, beni e servizi

(w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

3.2. In particolare l'associazione agisce attraverso le seguenti azioni:

- Protezione dei diritti dell'individuo e in particolare dei diritti di chi appartiene a fasce svantaggiate, discriminate o disconosciute della società tramite educazione e crescita di consapevolezza su media e strumenti e abilità comunicative, e incoraggiamento alla partecipazione in questioni pubbliche;
- Protezione di identità e autodeterminazione delle comunità tramite la promozione di una diversità democratica e rispettosa di culture, religioni, lingue e tradizioni basate su una fede, ma anche identità sessuali, di genere e di etnia;
- Protezione dei "beni comuni" e delle risorse naturali della Terra tramite la sensibilizzazione con progetti, esperimenti e ricerche sull'economia comunale ed ecologica;
- Protezione dell'armonia ecologica, della biodiversità e del benessere ambientale tramite lo sviluppo e l'aumento di conoscenze su stili di vita e culture ecologiche.
- Protezione di cooperazione, pace e armonia globale tra società, promuovendo dialogo e solidarietà inter-culturale e globale, e sensibilizzando su politiche di genocidio, di oppressione etnica e simili, e su conflitti che minacciano l'autodeterminazione nazionale e culturale;
- Supporto nell'implementazione di progetti e interventi di organizzazioni nonprofit, specialmente attive nel campo dei media e della comunicazione, e incoraggiamento di una cultura di solidarietà, anche mandando volontari e nostro personale in altre regioni o Paesi;
- Promozione e supporto di attività mirate a rinforzare i legami comunitari, e prevenzione di frammentazione, alienazione e marginalizzazione sociale;
- Sviluppo di opportunità, strumenti e metodi comunicazione e media al fine di implementare inclusività e accrescere la partecipazione della società, e alleviare alienazione, frammentazione e marginalizzazione;
- Incoraggiamento degli individui in ogni aspetto morale, politico e culturale;
- Disseminazione e implementazione dei valori fondanti dell'Associazione in tutte le azioni individuali e collettive degli associati;
- Programmi di informazione e comunicazione con ogni mezzo editoriale e digitale, favorendo nelle popolazioni processi di partecipazione e consapevolezza collettiva;
- L'intervento a sostegno della popolazione e in particolare delle fasce più esposte in ogni tipo di emergenza, catastrofe o calamità (economica, sociale, ambientale, climatica);
- Accrescimento di valori di solidarietà, collaborazione e mutuo aiuto tra altri Enti del Terzo Settore, specialmente nel campo di competenza dell'Associazione (media e comunicazioni).

3.3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti all'associazione o agli enti associati.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

4.1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

5.1 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con chi la sostiene e con il pubblico.

Può altresì accettare donazioni da enti terzi o persone fisiche: l'assemblea delle persone associate si riserva la facoltà di verificare l'aderenza da parte della parte finanziatrice, donante e sostenitrice ai valori fondamentali ispiratori dell'Associazione al fine di valutarne l'accettazione o meno.

ART. 6 ADESIONE

6.1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

6.2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

6.3. Il numero delle persone associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

6.4. Soci sono suddivisi in ordinari e onorari.

6.4.1. Le persone associate con status ordinario sono coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, ricevono ammissione a farne parte dal consiglio direttivo.

6.4.2. Le persone associate con status onorario ricevono tale qualifica da parte del consiglio direttivo in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione, così come meglio specificato nell'Art. 22 Comitato etico/Giuria.

6.5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata alla persona interessata e annotata nel libro delle iscrizioni associative. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, alla persona interessata.

6.6. La persona interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

6.7. Ciascuna persona associata maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie associative. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

6.8. La persona interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DELLE PERSONE ASSOCIATE

7.1. Le persone associate sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea, che si riserva altresì la facoltà di modificarne l'importo.

7.2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

7.3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna persona associata escludendo ogni forma di discriminazione.

7.4. Ciascuna persona associata ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informata sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre le persone associate hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

7.5. Ciascuna persona associata ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, la carta etica dell'Associazione e quanto deliberato dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI PERSONA ASSOCIATA

8.1. La qualità di persona associata si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

8.2. La persona associata può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo alla persona associata le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

8.3. La persona associata, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere esclusa dall'associazione stessa.

L'esclusione della persona associata avviene in caso di:

- Violazione grave delle norme statutarie, delle delibere degli organi sociali, del regolamento interno e della carta etica
- Comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o che ne impediscano lo svolgimento
- Gravi danni morali o materiali all'associazione e/o alle persone associate

8.4. L'esclusione di una persona associata è deliberata dal consiglio direttivo con maggioranza dei 2/4 e delibera motivata.

8.5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

8.6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dalla persona interessata.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

9.1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2. Le prestazioni fornite dal personale volontario sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure da chi beneficia delle attività. Al personale volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività del personale volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

10.1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea delle persone associate;
- b) il consiglio direttivo;
- c) carica di presidenza e rappresentanza legale;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Collegio Garanti, se nominato.

10.2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti, se istituiti, hanno la durata di esercizi e gli individui che li compongono possono essere riconfermati.

10.3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, gli individui componenti gli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Costoro possono, tuttavia, ricevere rimborso per le spese funzione.

ART. 11 - ASSEMBLEA

11.1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza delle persone associate.

11.2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte le persone associate. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni persona associata ha diritto ad esprimere un voto.

11.3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero delle persone da cui sono composti. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

11.4. L'Assemblea è presieduta da chi ricopre la carica di presidenza dell'associazione o, in sua assenza, da chi ricopre la carica di vice alla presidenza.

11.5. Le persone associate possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre persone associate, conferendo loro delega scritta. Ciascuna di queste persone può rappresentare fino ad un massimo di 1 (una) persone associate.

11.6. Sono ammessi al voto coloro che hanno acquisito qualifica di persona associata dal momento

dell'approvazione del consiglio direttivo. L'Assemblea può tenersi per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione di chi interviene, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti chi ricopre la carica di presidenza della riunione ed il soggetto verbalizzante.

ART. 12 — COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere e revocare i soggetti componenti del consiglio direttivo e tra questi può eleggere direttamente chi ricoprirà la carica di presidenza, scegliendo nella cerchia delle persone associate;
- b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) Deliberare in merito alla responsabilità dei soggetti componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione delle persone associate, garantendo ad esse la più ampia garanzia di contraddittorio*;
- g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) Approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) Fissare l'ammontare del contributo associativo, qualora non sia stato effettuato dal consiglio direttivo;
- j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- (b) Deliberare e decidere riguardo all'adesione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore o associazioni federative;
- (c) Approvare la dissoluzione dell'Associazione.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13.1. L'Assemblea è convocata dalla persona che ricopre la carica di presidenza dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

13.2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione della persona che ricopre la carica di presidenza o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) delle persone associate, oppure da almeno un terzo (1/3) dei soggetti componenti il consiglio direttivo.

13.3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con

altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte di coloro a cui è rivolta, e mediante affissione nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

14.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle persone associate presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle persone associate presenti in proprio o per delega.

14.2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle persone associate presenti.

14.3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

14.4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta delle persone associate iscritte nell'apposito libro delle iscrizioni associative e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) di chi presenza.

14.5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) delle persone associate iscritte nell'apposito libro delle iscrizioni associative.

14.6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge la persona che ricopre la carica di segretariato che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente alla persona che ricopre la carica di presidenza.

14.7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14.8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dalla presidenza e dal segretariato, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutte le persone associate.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito a chi ricopre la carica amministrativa è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

15.2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, con elezione da parte dell'Assemblea delle persone associate. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi soggetti componenti chi ricopre la carica di presidenza, se non è avvenuta un'elezione diretta dell'Assemblea, e chi ricopre la carica di vicepresidenza.

15.3. Non può ricevere nomina di consigliere o consigliera, e a nomina ricevuta decade dal suo ufficio, la persona dichiarata interdetta, inabilitata, fallita o la persona condannata a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.4. I soggetti componenti il consiglio direttivo svolgono la propria attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 1 anno e la loro carica può essere rinnovata.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri e delle consigliere;
- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche e disponendo delle risorse economiche;
- d) Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo;
- f) Proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) Gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi e occorrendo ricorrere ai maggiori termini entro 6 (sei) mesi alla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) Accogliere o respingere le domande di iscrizione all'Associazione;
- j) Deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) Eleggere la persona a cui affidare la presidenza, se non ha avuto luogo un'elezione diretta da parte dell'assemblea, e la persona o le persone a cui affidare la vicepresidenza;
- m) Nominare la persona che gestisce il segretariato e la tesoreria — cariche che possono coincidere — scegliendo il soggetto ritenuto più adatto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo, nonché tra chi non sia associato;
- n) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati da chi ricopre la carica di presidenza per motivi di necessità e di urgenza;
- o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle persone associate e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) Istituire gruppi e sezioni di lavoro con la possibilità di invitare alle riunioni del consiglio e alle assemblee chi ne assume la coordinazione;
- q) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, un soggetto dirigente deliberandone i relativi poteri;
- r) Delegare compiti e funzioni a componenti del Consiglio stesso;
- s) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei soggetti componenti. I soggetti in questione possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta

riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) delle persone associate.

Eventuali sostituzioni dei membri del consiglio direttivo effettuate durante il loro mandato devono essere effettuate dall'assemblea. In caso di sostituzione, verrà convocata un'assemblea per eleggere il nuovo membro del consiglio.

Le persone così nominate scadono con le altre che compongono il consiglio.

17.2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

17.3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione della presidenza, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei soggetti componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

17.4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

17.5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei propri soggetti componenti eletti.

17.6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei soggetti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi ricopre la presidenza.

17.7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dalla presidenza e dal segretariato all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18 — LA PRESIDENZA

18.2. Quando non ha luogo l'elezione diretta per la presidenza da parte dell'assemblea, la carica può essere conferita a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo, tra i suoi soggetti componenti; la durata della carica è di 1 (uno) anno e può essere rinnovata.

18.3. Chi ricopre la presidenza:

- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali e ha l'autorizzazione a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

18.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dalla persona con la carica di vicepresidenza.

18.4. Di fronte alle persone associate, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma di chi ricopre la carica di vicepresidenza fa piena prova dell'assenza per impedimento di chi ricopre la presidenza.

ART. 19 - IL SEGRETARIATO

19.1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

20.1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (al superamento delle soglie previste dall'art. 30 del CTS - D.Lgs. 117/2017) o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

20.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

20.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle persone presenti.

20.5. Le persone interne all'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere a chi ricopre le cariche amministrative notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da persone incaricate di revisione legale iscritte nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di una persona incaricata della revisione legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - COLLEGIO DEI GARANTI

21.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio di Garanti costituito da tre soggetti componenti effettivi e da due supplenti, la cui scelta può avvenire anche tra persone non socie. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I soggetti componenti così nominati scadono con gli altri soggetti componenti.

21.2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra le persone associate, tra queste e l'associazione o i suoi organi, tra i soggetti membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI

22.1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle persone associate;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro delle iscrizioni del personale volontario che svolge attività di volontariato non

22.2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

22.3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

22.4. Ogni verbale deve essere firmato da chi ricopre la carica di presidenza e di segretariato.

ART. 23 - RISORSE ECONOMICHE

23.1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 24 - SCRITTURE CONTABILI

24.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

24.2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile, ovvero di giugno, qualora si renda necessario e motivatamente ricorrere ai maggiori termini, e comunque nei termini utili all'adempimento di deposito del bilancio al RUNTS.

24.3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

24.4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

24.5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 e dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto di chi presiede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

24.6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

24.7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. [SOMETHING MISSING] e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

ART. 25 — DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

25.1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

25.2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICLE 26 – ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

26.1. L'Associazione può fare richiesta di diventare membro di altri Enti del Terzo Settore, che permetterebbe l'adesione a Entità del Terzo Settore, o ad altri corpi federativi delle Entità del Terzo Settore, se condividono lo spirito e i valori generali dell'Associazione, e questo aiuta l'Associazione a perseguire i suoi obiettivi definiti nello statuto.

26.2. La decisione di fare richiesta di adesione ad un'altra Entità del Terzo Settore, o del suo corpo federativo, può essere presa dall'Assemblea straordinaria secondo le sue procedure legittime. Nel prendere la decisione riguardo alla richiesta, l'Assemblea rilevante deve essere a conoscenza di tutti i requisiti per l'adesione, incluse quote di adesione, e diritti e doveri che conseguirebbero dal successo della richiesta.

26.3. L'Associazione può pagare quote di adesione e conformarsi ad altri requisiti legittimi per l'adesione a Entità del Terzo Settore e i loro corpi federativi, se non contraddicono i principi o gli obiettivi dello statuto dell'Associazione, e se sono accettati dall'Assemblea.

26.4 L'Associazione è rappresentata dal suo Presidente o dalla sua Presidente, a meno che la competenza non sia stata in altro modo delegata.

ART. 27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

27.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

28.1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato

